



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI REGOLAMENTO N. 1

PROPOSTA DI REGOLAMENTO d'iniziativa dei Consiglieri Villanova, Rizzotto, Brescacin, Sandonà, Gidoni, Finco, Bottacin, Calzavara, Ciambetti, Boron, Montagnoli, Finozzi, Michieletto, Valdegamberi e Semenzato

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ACCESSO E DI PERMANENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE DEL VENETO, DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DEGLI ORGANISMI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA REGIONE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 febbraio 2016.

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ACCESSO E DI PERMANENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE DEL VENETO, DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DEGLI ORGANISMI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA REGIONE

Relazione:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

le indicazioni contenute nel presente Regolamento mirano alla riduzione dei rischi derivanti dall'accesso di soggetti non autorizzati nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto nonché degli Enti del Servizio Sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e sono rivolte in particolare a chi, a vario titolo, è incaricato di esercitare un ruolo di controllo degli accessi, anche al fine di tutela delle persone e dei dati.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare la massima efficacia ai controlli prevedendo l'attuazione di misure idonee a precludere la possibilità, per chi accede e permane all'interno degli edifici in questione, di occultare, in vario modo, i propri connotati fisici e celare la propria identità.

Si rende quindi necessario provvedere al rafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale e degli Enti e organismi di cui sopra, in attuazione delle vigenti norme nazionali in materia di sicurezza (articolo 85 del regio decreto 773/1931 e articolo 5 della legge 152/1975).

Nel dettaglio il presente regolamento prevede:

- l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione;*
- l'articolo 2 disciplina le modalità dei controlli e della permanenza nelle sedi istituzionali di cui all'articolo 1;*
- gli articoli 3 e 4 definiscono le caratteristiche dei tesserini e il loro utilizzo;*
- l'articolo 5 disciplina ulteriori modalità di accesso e controllo negli edifici della Giunta regionale;*
- l'articolo 6 prevede l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;*
- l'articolo 7 disciplina il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici;*
- l'articolo 8 prevede l'emanazione di circolari applicative e esplicative del presente regolamento;*
- l'articolo 9 disciplina la norma transitoria.*

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ACCESSO E DI PERMANENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE DEL VENETO, DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DEGLI ORGANISMI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA REGIONE

Art. 1 - Finalità e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina il controllo degli accessi e della permanenza nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli Enti strumentali, degli Enti del Servizio Sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi del vigente Statuto.

2. Le norme di seguito esposte sono rivolte:

- a) al personale in servizio presso le sedi di cui al comma 1;
- b) ai visitatori abituali;
- c) al personale delle ditte appaltatrici;
- d) ai visitatori occasionali.

Art. 2 - Controllo degli accessi e della permanenza.

1. In attuazione dell'articolo 85 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" è fatto divieto di ingresso nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli Enti del Servizio Sanitario regionale, degli Enti strumentali e degli Organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, coloro che indossano caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali il burqa e il niqab, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, l'identificabilità della persona.

2. L'accesso e la permanenza nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto sono consentiti solo a coloro che siano legittimamente in possesso ed espongano il tesserino di identificazione personale.

3. L'ingresso dei veicoli, anche privati, nelle autorimesse regionali è consentito soltanto al personale ed ai veicoli muniti dell'apposito permesso. L'amministrazione si riserva la facoltà di assoggettare a particolari procedure di accesso il personale ed i veicoli destinati all'ingresso ed al parcheggio nelle autorimesse sotterranee.

Art. 3 - Caratteristiche dei tesserini del personale della Giunta regionale.

1. I tesserini del personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale recano la foto personale identificativa, il nome e il cognome del possessore e il relativo numero di matricola.

2. I tesserini dei visitatori abituali presso gli uffici della Giunta regionale e del personale delle ditte appaltatrici recano la foto personale identificativa, il nome e il cognome del possessore, nonché una indicazione del Dipartimento di riferimento o della ditta di appartenenza.

3. I tesserini dei visitatori occasionali presso gli uffici della Giunta regionale indicano solo un numero progressivo di identificazione collegato al documento di riconoscimento, da esibire obbligatoriamente per la sua fotocopione o memorizzazione su supporto informatico. I dati personali dei

visitatori occasionali, a cui viene fornita una informativa scritta delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati raccolti, vengono successivamente trattati con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali".

Art. 4 - Uso dei tesserini.

1. L'utilizzo dei tesserini è strettamente personale ed esclusivo. I possessori sono responsabili della custodia.

2. All'uscita degli edifici pubblici i visitatori occasionali riconsegnano il tesserino al servizio di accoglimento all'ingresso.

Art. 5 - Altri controlli all'ingresso.

1. Per accedere agli edifici della Giunta regionale è obbligatorio il controllo anche a campione dei bagagli, tramite apparecchiatura radiogena, certificata dall'Azienda ULSS competente secondo la vigente normativa sanitaria.

2. Per i visitatori occasionali è d'obbligo, altresì, il controllo personale tramite metal detectors.

3. L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere il controllo di cui al precedente comma anche ad altri soggetti.

4. Negli edifici sede della Giunta regionale, possono entrare armati, previa esibizione di idonea documentazione di identificazione, esclusivamente i rappresentanti delle forze dell'Ordine e gli addetti del servizio esterno di vigilanza, nonché gli addetti alla sicurezza personale in servizio di scorta ad autorità politiche, italiane e straniere, o a personalità rilevanti per i fini istituzionali in visita presso le sedi della Regione Veneto.

5. Tali misure sono portate a conoscenza degli interessati attraverso l'esposizione di appositi cartelli agli ingressi.

Art. 6 - Videosorveglianza.

1. Per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio e di controllo di determinate aree, è autorizzato l'uso dei sistemi di video sorveglianza, secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Tutela della riservatezza.

1. Ai sensi del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", è autorizzato il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento per finalità di sicurezza delle sedi regionali, e in particolare è ammessa la diffusione di quelli contenuti nei tesserini allo scopo di rendere facilmente individuabili le persone che accedono o si trovano nelle sedi regionali.

2. La comunicazione è consentita solo all'Autorità giudiziaria competente, nei casi e nei modi disciplinati dal codice di procedura penale.

Art. 8 - Norma di rinvio.

1. La Giunta regionale emana apposite circolari applicative e esplicative del presente regolamento e ne dispone la massima divulgazione.

Art. 9 - Norma transitoria.

1. Fino all'installazione in ciascuna sede regionale di tutti i dispositivi di sicurezza di cui agli articoli precedenti, le norme del presente regolamento si osservano per le parti immediatamente applicabili.

INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni.	3
Art. 2 - Controllo degli accessi e della permanenza.	3
Art. 3 - Caratteristiche dei tesserini del personale della Giunta regionale.....	3
Art. 4 - Uso dei tesserini.	4
Art. 5 - Altri controlli all'ingresso.	4
Art. 6 - Videosorveglianza.	4
Art. 7 - Tutela della riservatezza.....	4
Art. 8 -Norma di rinvio.	4
Art. 9 - Norma transitoria.	5